



COMUNE DI MERI'

III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

n. 53 del 11/09/2019- Reg. Gen. n. 244 del 11/09/2019

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

OGGETTO.:DINIEGO DEFINITIVO ALL'ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI PERMESSO

DI COSTRUIRE, relativa al progetto di modifiche interne al piano terra e primo, parziale ampliamento e cambio di destinazione d'uso da locale di sgombero a civile abitazione del piano secondo, ai sensi art. 36 D.P.R. 380 del 6/6/2001 in un fabbricato sito in Merì Via Pietro Micca n. 8, costruito in virtù di Licenza Edilizia del 10/01/1975, Concessione Edilizia n. 8/90 del 16/05/1990 e Concessione Edilizia n. 01/2002 del 26/04/2002, in catasto foglio 1 part. 1397 (ex508)

Ditta: coniugi SCOLARO NUNZIATO (codice fiscale SCLNZT46T13F147G) e MARCHETTA ANTONINA TINDARA (codice fiscale SCLNZT46T13F147G).

...omissis...

DETERMINA

- A) **PRENDERE** atto che quanto riportato in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche sotto il profilo motivazionale;
- B) **IL DINIEGO DEFINITIVO** alla richiesta di permesso di costruire, relativa al progetto di modifiche interne al piano terra e primo, parziale ampliamento e cambio di destinazione d'uso da locale di sgombero a civile abitazione del piano secondo, ai sensi art. 36 D.P.R. 380 del 6/6/2001 in un fabbricato sito in Merì Via Pietro Micca n. 8, costruito in virtù di Licenza Edilizia del 10/01/1975, Concessione Edilizia n. 8/90 del 16/05/1990 e Concessione Edilizia n. 01/2002 del 26/04/2002, in catasto foglio 1 part. 1397 (ex 508), trasmessa dalla ditta coniugi Scolaro Nunziato e Marchetta Antonina Tindara sopra meglio generalizzati e residenti in Merì Via Pietro Micca n. 8 per i motivi già citati nella precedente comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che restano confermati, e a maggior memoria integralmente si riportano:
- Visto che dagli elaborati progettuali in questione si evince la necessità di poter eseguire ulteriori opere aggiuntive di adeguamento nel fabbricato in questione, al fine di renderlo conforme ai dettami delle normative vigenti in materia;
 - Preso atto che l'art. 14 della L.R. n. 16/2016, che ha recepito con modifiche l'art. 36 del D.P.R. n. 380/01 (**accertamento di conformità**), non può essere invocato per sanare costruzioni abusive che, per essere in ipotesi ammesse a sanatoria, richiederebbero l'esecuzione di ulteriori opere di adeguamento non esistenti alla data della presentazione della domanda di accertamento di conformità. Pertanto non è ammissibile il rilascio di una concessione in sanatoria subordinata alla esecuzione di opere edilizie, anche se tali interventi sono finalizzati a ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità;
 - Preso atto che il permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 16/2016 ex articolo 36 del D.P.R. 380/2001 (**accertamento di conformità**) non può che riferirsi ad opere già ultimate, dovendosi escludere la configurabilità della c.d. sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti vengono subordinati alla esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono;
 - Considerato, per quanto sopra detto, nell'intervento edilizio proposto con l'istanza di che trattasi non trova applicazione l'invocato accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 16/2016, ex articolo 36 del D.P.R. 380/2001;

C) NOTIFICARE il presente provvedimento alla Ditta interessata e trasmettere copia, a mezzo della comunicata P.E.C. al progettista, all'Ufficio del Genio Civile di Messina e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. .

D) TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio competente per la pubblicazione della Stessa all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente / Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (*"coordinato ed aggiornato, da ultimo, dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104"*) si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. di Catania, ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 1034 del 1971, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 119 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.